



CITTÀ DI LANZO TORINESE

C.A.P. 10074 – PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE **PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA TURISTICA NELLA** **ZONA DI PESCA NO-KILL "PONTE DEL DIAVOLO"**

Art. 1

Confini della zona sottoposta a concessione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la zona di pesca no-kill denominata "Ponte del Diavolo", così come individuata nel Piano Ittico Provinciale, è quella individuata nel tratto di Torrente Stura di Lanzo, dalla lama a monte del ponte della Strada Provinciale n. 1 fino alla lama sita in località Polisportivo di Lanzo Torinese e localmente denominata "delle Rucasse" (compresa). Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia, l'esercizio della pesca nella zona di cui al precedente comma, è altresì disciplinata dal presente regolamento che è subordinato alla vigenza della convenzione apposita stipulata con la Provincia di Torino.

Art. 2

Documenti necessari per l'esercizio della pesca

Per esercitare la pesca nella Zona di Pesca a Mosca è indispensabile il possesso della licenza governativa.

Occorre inoltre essere in possesso del permesso del concessionario, compilato e imbucato come prescritto.

Il permesso giornaliero andrà compilato in stampatello ed in modo chiaro e leggibile con penna a sfera da ogni pescatore prima di iniziare l'esercizio della pesca: una parte del medesimo dovrà essere imbucata in una delle apposite cassette dislocate lungo il percorso, mentre l'altra parte dovrà essere trattenuta dall'interessato per essere esibita agli organi di controllo.

Al termine della giornata di pesca, anche la seconda parte del permesso andrà imbucata nell'apposita cassetta dislocata lungo il percorso, anche diversa da quella contenente la prima parte dello stesso.

Con la firma del permesso giornaliero, l'interessato accetta integralmente le norme vigenti in materia di esercizio della pesca, con particolare riferimento a quelle contenute nel presente Regolamento.

In caso di svolgimento, nel tratto di torrente individuato dal precedente articolo, di corsi di insegnamento del sistema di pesca a mosca organizzati da un'Associazione aderente al Consiglio di Valle, gli istruttori e gli allievi potranno esercitare l'attività senza l'obbligo di acquisto del permesso giornaliero: a tale scopo, l'Associazione organizzatrice del corso chiederà al competente Ufficio Comunale l'emissione di apposito provvedimento autorizzatorio all'esercizio della pesca, che dovrà contenere i dati completi degli allievi e degli istruttori.

Tale atto, che ha valore di permesso del concessionario, andrà consegnato in copia al responsabile dell'Associazione, o suo delegato, e dovrà essere esibito in caso di controllo, agli organi di vigilanza di cui al successivo art. 9.

Art. 3

Modalità di gestione e vendita del permesso giornaliero

Il permesso di cui all'art. 2 è acquistabile presso i rivenditori autorizzati ed individuati dal competente Ufficio Comunale, che assegnerà a ciascun rivenditore un numero prestabilito di buoni che saranno venduti al prezzo stabilito con apposito atto della Giunta Comunale.

Con cadenze periodiche, da determinarsi in base alla quantità di permessi distribuiti, il rivenditore verserà al Comune l'incasso derivante dalla vendita.

Art. 4

Periodo di apertura della pesca

Nel tratto di torrente di cui al presente regolamento, la pesca è consentita ogni anno, dall'ultima domenica di febbraio alla prima domenica di ottobre, da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto.

La pesca è consentita in tutti i giorni della settimana.

Art. 5

Attrezzi e mezzi di pesca

Il metodo di pesca no-kill non può essere attuato con sistemi diversi dalla pesca con la mosca artificiale.

E' consentito il sistema inglese con coda di topo galleggiante o affondante (modello F DT o WF) e valsesiano con coda in crine o similare.

La lenza dovrà essere munita di una sola mosca artificiale montata su amo privo di ardiglione (o con lo stesso adeguatamente schiacciato prima dell'utilizzo).

Non è consentito l'uso di finali appesantiti o piombati o comunque muniti di zavorre.

L'uso di ninfe piombate è ammesso solo con imitazioni appesantite al loro interno nella fase di costruzione, senza l'ausilio di segnalatori di abboccata e comunque con code di tipo galleggiante.

L'uso degli streamer è consentito solo con coda di topo galleggiante.

E' vietato l'uso dei jig (ami con testina appesantita di qualsiasi misura), degli ovetto in ciniglia o fiocco e comunque di qualsiasi esca di materiale plastico.

Per il recupero del pescato è ammesso eccezionalmente l'uso del guadino, evitando comunque il sollevamento del pesce dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani.

E' consentito l'uso di stivali a pettorina (waders).

L'entrata in acqua va di volta in volta valutata dall'interessato, rapportandola all'ambiente in cui ci si trova ed al rispetto degli altri utenti della zona di pesca.

Art. 6

Posto di pesca e distanza degli attrezzi

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti la distanza tra persona e persona che deve essere non inferiore a 30 metri;

Art. 7

Obblighi e divieti

1. E' vietato l'uso a strappo degli attrezzi di pesca. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.

2. Per l'esercizio della pesca nelle acque di cui all'articolo 1 del presente regolamento, è vietato usare larve di mosca carnaria, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito, o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione.
3. E' vietato altresì tenere i mezzi indicati in prossimità di dette acque.
4. E' vietata la pesca da ponti e da natanti durante la navigazione.
5. Non è ammesso trattenere il pesce pescato: i pesci devono essere rimessi immediatamente in acqua mediante slamatura ed evitando di salpare il pesce interamente fuori dall'acqua.
6. Nell'impossibilità di liberare il pesce già allamato senza causargli danno è fatto obbligo rimmetterlo in acqua tagliando la lenza all'altezza dell'apparato boccale.
7. Tali operazioni dovranno essere effettuate a mani bagnate evitando l'asportazione del muco protettivo che ricopre le squame.
8. La manovra di recupero del pesce allamato dovrà essere protratta per il tempo strettamente necessario all'avvicinamento verso il pescatore e alla successiva liberazione, evitando artificiosi prolungamenti dell'azione di recupero.
9. E' vietata la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa e la pesca esercitata con le mani.
10. E' vietata la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti, ed è vietato gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
11. E' vietato altresì tenere i mezzi suindicati in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri.
12. E' vietata la pesca con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento ad eccezione della pesca, autorizzata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 6 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico.
13. E' vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
14. E' vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra lungo i corsi e specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.
15. E' vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, murere, muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dal presente Regolamento.
16. E' fatto obbligo agli Utenti della zona di pesca mantenere un comportamento tale da favorire l'attività di controllo da parte degli organi preposti.
17. E' altresì fatto obbligo agli Utenti della zona di pesca mantenere un comportamento tale da non creare disturbo od ostacolo al regolare esercizio della pesca altrui.
18. Tale divieto si applica anche a coloro che, trovandosi nella zona oggetto del presente regolamento, pur non essendo pescatori, mantengono un comportamento tale da non garantire l'utilizzo della zona di pesca da parte degli aventi diritto, ad esempio mediante il lancio di pietre od altro materiale in acqua.
19. A tal fine è stabilito il divieto di balneazione e navigazione, nel tratto interessato dalla zona di pesca, qualora si riscontri la presenza di soggetti intenti ad esercitare la pesca.

Art. 8

Esenzione di responsabilità per l'Ente gestore

Il pescatore, anche se minorenne, esercita la pesca nelle zone NO-KILL, a proprio esclusivo rischio e pericolo ed al momento dell'accettazione dell'iscrizione o dell'acquisto del permesso esonera il soggetto gestore da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi.

Art. 9
Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti provinciali dipendenti dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora, alle guardie ecologiche volontarie abilitate alla vigilanza sulla pesca, agli agenti di vigilanza del Parco Regionale de "La Mandria", agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti ausiliari di polizia rurale comunale, alle guardie dipendenti dall'Ente Parco.

Art. 10
Sanzioni amministrative ed accessorie

Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

1. per la violazione di cui all'art. 2 commi 2 e 6 si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
2. per le violazioni di cui all'art. 2 commi 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
3. per le violazioni di cui all'art. 4 commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 103,00;
4. per le violazioni di cui all'art. 5 si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
5. per le violazioni di cui all'art. 6 si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
6. per le violazioni di cui all'art. 7 commi 1, 2, 5, 6, 7 e 9 si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
7. per le violazioni di cui all'art. 7 commi 3, 4, 8, 11, 13, 14 e 15 si applica la sanzione amministrativa da euro 20,00 ad euro 103,00;
8. per le violazioni di cui all'art. 7 commi 10 e 12 si applica la sanzione prevista dall'art. 33 comma 3 R.D. 1604/31;
9. per le violazioni di cui all'art. 7 commi 16, 17, 18 e 19 si applica la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 103,00;

La non osservanza delle norme di cui agli articoli. 2 comma 1, 4, 5, 7 commi 2 e 5 comporterà inoltre la sanzione accessoria del ritiro del permesso di pesca da parte dell'agente accertatore, da effettuarsi congiuntamente alla contestazione dell'illecito e dandone atto a verbale.

A seguito dell'accertamento delle violazioni di cui all'art. 7 commi 2, 5 e 9, il trasgressore non potrà più, per la stagione in corso, frequentare la zona di pesca ed il nominativo dello stesso sarà inserito in apposito elenco, a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 11
Procedure amministrative

Alle violazioni di cui al presente regolamento si applica la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.